


ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
AREA DI BUSINESS PRODUZIONE TERMoeLETTRICA  
UNITA' DI BUSINESS BRINDISI  
72020 Tuturano (BR) Località Cerano  
Fax +39 080 5249704

PRO/AdB-GEN/PCA/UB-BR/EAS



Raccomandata AR  
Spett.le  
MINISTERO AMBIENTE e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Salvaguardia  
Ambientale  
Divisione VI, Rischio Industriale e IPPC  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)

e p.c. Raccomandata AR  
Spett.le  
ARPA - DAP Brindisi  
Via Galanti, 16  
72100 Brindisi (BR)

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica FEDERICO II (Brindisi Sud)  
Trasmissione Proroga n. 696 del 4/05/2009 all'autorizzazione allo scarico  
delle acque reflue depurate e di raffreddamento rilasciata con Provvedimento  
n. 327 del 2/4/02. DLgs 152/2006 P. III e sm.i.

A seguito della ns richiesta prot. 0015709 del 17/04/2009, con la presente Vi  
trasmettiamo copia della proroga n. 696 all'autorizzazione agli scarichi acque reflue  
Prov. Rep. n. 327 del 02-04-2002, rilasciata dalla Provincia di Brindisi in data 05/05  
u.s..

Cordiali saluti.

  
**Antonino Ascione**  
IL RESPONSABILE





Allegati: c.s.d.



**PROVINCIA DI BRINDISI**

—ooOoo—



**ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

N. 696

del 04-05-2009

**SERVIZIO: AMBIENTE**

**UFFICIO: TUTELA ACQUE**

**OGGETTO: Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica Federico II (Brindisi Sud) - Proroga autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue depurate e di raffreddamento rilasciata con Provvedimento n. 327 del 2/04/02. D.Lgs. n. 152/06/P. III e s.m.i.**

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di Maggio

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 29-04-2009

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to PRETE FERNANDA

parere del Direttore Generale, Dr. Antonio GABALLO, di conformità programmatica e di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato: Nulla osta limitatamente alla conformità programmatica, non essendo stato ancora adottato il P.E.G.

Li, 30-04-2009

**Il Direttore Generale**  
F.to GABALLO ANTONIO

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

- Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- Visti gli allegati contenuti nel suddetto decreto legislativo ed in particolare quelli relativi alla Parte Terza con i quali vengono stabiliti i criteri le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- Visto il D.Lgs. n. 4 del 16/01/08 contenente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale";
- Visto l'art. 124 del richiamato decreto legislativo n. 152/06 e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- Visto l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995;
- Visto il D.Lgs. 18/02/2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" nonché la Deliberazione della Giunta Regionale 19/09/06, n. 1388 avente ad oggetto "D.Lgs. 18/02/05, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse;
- Visto il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", come modificato dal D.Lgs. n. 152/06;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 Gennaio 2005 di "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4/8/99, n. 372";
- Vista la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante "differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", nonché l'art. 32 bis della legge n. 31/2008 di conversione del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";
- Visto che con Provvedimento Presidenziale Rep. 16 del 20.12.1990 e successiva Determinazione Dirigenziale Rep. n. 276 del 16/03/01, integrata con Provvedimento Rep. n. 327 del 2/04/02 è stata rilasciata dalla Provincia di Brindisi alla Società Enel S.p.A. l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento prodotte presso la Centrale Termoelettrica Federico II, successivamente prorogata con Provvedimenti nn. 916 - 299 - 1299 - 624, 1475, 443 e 1531 rispettivamente del 13/09/05, 8/03/06, 13/11/06, 11/05/07, 13/11/07, 31/03/08 e del 28/10/08;



- Visto che con il richiamato Provvedimento Presidenziale veniva prescritto a carico dell'Enel l'onere per la realizzazione di un monitoraggio marino della durata di 10 anni, mentre con le successive suddette autorizzazioni veniva disposto, che *"per quanto espresso al paragrafo 3.4 dell'Allegato n.1 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., relativo al monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, la ditta titolare dell'autorizzazione allo scarico si obbliga a sottoscrivere apposita convenzione con la Provincia di Brindisi, da questa predisposta, disciplinante i rapporti economici-finanziari e le metodologie necessarie al fine di provvedere al monitoraggio delle condizioni ambientali delle acque prospicienti la Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud (Cerano)"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 24 Agosto 2006, con la quale è stato approvato il *"Progetto di Monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell'ambiente marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi"* e lo *Schema di Convenzione* con il quale sono stati definiti i rapporti per la realizzazione delle attività connesse, il cui atto è stato sottoscritto in data 22/12/06 dalla Società Enel e dalla Provincia di Brindisi;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 515 del 27/04/07 con la quale la Provincia di Brindisi ha approvato lo schema di contratto con l'Università di Lecce per la realizzazione del suddetto *Monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell'ambiente marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi* sottoscritto in data 2/05/07;
- Preso atto che è stato attivato il suddetto monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell'ambiente marino costiero antistante lo scarico della Centrale Termoelettrica Federico II, finalizzato alla misurazione delle variazioni dei fattori chimici, fisici e biologici dell'ambiente naturale interessato;
- Visto che con il sopra richiamato Provvedimento Rep. n. 1531 del 28/10/08 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi è stata prorogata sino al 30/04/09 l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento rilasciata all'*Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica Federico II (già BR/SUD)* con Determina Dirigenziale Rep. n. 327 del 2/04/02;
- Visto che con Decreto n. 09/2005 MD del 13/10/05 il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato l'Enel Produzione S.p.A. a realizzare, nell'ambito della centrale termoelettrica denominata Federico II di Brindisi, un sistema per la cristallizzazione dei residui derivanti dagli impianti di desolfurazione a servizio delle quattro sezioni;
- Vista la nota prot. n. 28786 dell'11/08/08 (anticipata con fax del 6/08/08) con la quale la Società Enel Produzione S.p.A. ha comunicato che in data 8/08/08 è stato disattivato lo scarico in mare degli effluenti dell'impianto ITSD, evidenziando, inoltre, l'esigenza di mantenere comunque autorizzato lo scarico ITSD da riattivare in concomitanza di eventuali disservizi degli impianti SEC;
- Vista la nota prot. n. 43469 del 17/11/08, acquisita agli atti in data 25/11/08 col n. 184384 di prot., con la quale l'ing. *Antonino Ascione*, in qualità di responsabile della Centrale Termoelettrica dell'Enel Produzione S.p.A. ha richiesto l'*aggiornamento* dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue e di raffreddamento della Centrale Termoelettrica FEDERICO II (Brindisi Sud) rilasciata con determina dirigenziale n. 327 del 2/04/02 da ultimo prorogata con provvedimento n. 1531 del 28/10/08;
- Viste le note prot. n. 9950 e 32284 rispettivamente del 26/01/09 e 12/03/09 con cui la Provincia ha richiesto all'ARPA Puglia DAP di Brindisi il parere in merito alle modalità di riattivazione

ISIA

dello scarico ITSD in caso di eventuali disservizi degli impianti SEC come da comunicazione dell'Enel;

- Vista la nota prot. n. 5668 del 24/03/09, con la quale l'Arpa Puglia DAP di Brindisi, ha espresso il seguente parere:  
"Con riferimento a vvss. note n° 9950 del 26/01/09, n° 32284 del 12/03/09 di pari oggetto, preso atto che l'Enel S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di mantenere autorizzato lo scarico ITSD da riattivare in concomitanza di eventuali disservizi degli impianti SEC, questo DAP si rende disponibile ad apporre eventuali sigilli, garantendo all'uopo i controlli fiscali, mediante campionamento ed analisi come da prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico predetto. Si chiede a codesto spettabile Ufficio di voler prescrivere all'Enel S.p.A. di attivare questo DAP, per l'eventuale rimozione dei sigilli, con un congruo anticipo pari ad almeno 48 ore di preavviso mediante fax."
- Vista la nota anticipata con fax del 14/04/09, con la quale la Società Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica FEDERICO II (Brindisi Sud) ha chiesto, il rilascio del provvedimento di rinnovo richiesto con nota prot. n. 774 del 5/03/04 ovvero, in alternativa, il rilascio di ulteriore proroga, precisando che in data 29 marzo 2007 è stata presentata al Ministero dell'Ambiente la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Vista la Deliberazione n. 52/24 del 24/11/2004 del Consiglio Provinciale di Brindisi con la quale veniva stabilito:
  1. il totale dissenso al contenuto della deliberazione della Giunta Prov.le di Brindisi n. 309 del 22.10.2002 e della deliberazione della Giunta Prov.le n. 3 dell'11.02.2003 relative rispettivamente all'approvazione delle Convenzioni con Enel Produzione S.p.a. ed Edipower S.p.a., nonché dell'operato del Presidente della Provincia che in esecuzione delle predette deliberazioni di Giunta ha sottoscritto le Convenzioni 25.10.2002 (con ENEL Produzione S.p.A.) e 17.2.03 (con Edipower S.p.A.);
  2. di invitare la Giunta Provinciale ad annullare per incompetenza, salvo ulteriori motivi di illegittimità, le proprie deliberazioni n. 309 del 22.10.2002 e n. 3 dell'11.02.2003 e ad attivare le conseguenti azioni e procedure per accertare l'inefficacia o comunque rimuovere gli effetti delle convenzioni indicate al punto precedente valutando la possibilità di esperire ogni eventuale azione cautelare e/o inibitoria;
  3. di invitare conseguentemente l'Amministrazione ad adottare atti e provvedimenti idonei ad inibire l'esercizio delle Centrali Termoelettriche di ENEL Produzione S.p.A. ed EDIPOWER S.p.A. in condizioni di superamento dei limiti delle emissioni massiche in atmosfera, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi (Emissioni massiche annue SO2 13.000 ton; NOx 10.000 ton; Polveri 1.700 ton; Carbone annuo da utilizzare 2,5 Milioni di ton; Energia Elettrica annua prodotta 15 Miliardi di KWh);
  4. di fornire direttive ai propri organi ed ai propri Dirigenti perché adeguino i propri comportamenti agli indirizzi innanzi assunti, astenendosi dall'adottare provvedimenti di competenza della Provincia che consentano l'esercizio delle predette Centrali con limiti di emissioni massiche, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio superiori a quelli previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi;
- Visto il ricorso al TAR LECCE n. 216/05 proposto da Enel Produzione S.p.A. per l'annullamento della suddetta Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 52/24 del 24/11/04 e la Sentenza n. 617/2007 di annullamento della n. 52/24 nonché la Deliberazione di

PROVIN  
B

Giunta Provinciale n. 110 del 24/04/07 con la quale è stata formalizzata la decisione di presentare ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del TAR;

- **Preso atto che**, in relazione alle disposizioni contenute nella Deliberazione Consiliare n. 52/24 del 24/11/2004, la Giunta Provinciale, *allo stato*, non ha adottato alcun provvedimento relativo all'annullamento delle Deliberazioni di Giunta n. 309 del 22/10/2002 e n. 3 dell'11/02/2003 relative all'approvazione degli schemi di Convenzioni attualmente vigenti, determinando conseguentemente una permanenza della condizione di inapplicabilità delle direttive fornite ai propri dirigenti con la medesima Deliberazione Consiliare;
- **Dato atto che** in relazione a quanto disposto all'art. 5, comma 18 del D.Lgs. n. 59 del 18/02/05 e s.m.i., nelle more della definizione A.I.A. le attività possono proseguire salvo adempimenti delle autorizzazioni rilasciate facendo prefigurare un sostanziale impedimento all'adozione dei provvedimenti di rinnovo e aggiornamento bensì dei soli adeguamenti;
- **Ritenuto che**, in relazione alle disposizioni normative richiamate in materia di A.F.A., *allo stato*, non sussistono le condizioni per poter procedere all'esame dell'istanza di rinnovo e di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento rilasciata, come richiesto dall'Enel S.p.A., bensì alla sola proroga dell'autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 327 del 2/04/02;
- Ritenuto**, in considerazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, nonché del notevole impatto che lo stesso produce sull'ecosistema marino che, per consentire una ponderata valutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione si rende necessario acquisire da parte dell'ARPA - DAP di Brindisi, le risultanze dei *controlli da effettuarsi periodicamente* con particolare riferimento alle *determinazioni analitiche dei parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione in corso di validità*, peraltro stabiliti sulla base del parere fornito dallo stesso DAP in sede di istruttoria dell'originaria istanza di autorizzazione, onde prevenire eventuali danni all'ambiente;
- **Ritenuto** infine, nelle more della conclusione del procedimento attivato per la definizione delle nuove Convenzioni tra Enti Locali, Enel, Edipower ed Enipower, relative al nuovo assetto energetico e gestionale delle Centrali Termoelettriche presenti sul territorio provinciale, nonché della definizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al richiamato D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005 e, fatte salve ogni eventuali determinazioni che la Giunta Provinciale dovesse assumere in relazione alle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 52/24 del 24/11/04 del Consiglio Provinciale, di poter concedere per le motivazioni innanzi riportate, una ulteriore *proroga* dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 327 del 2/04/02, prorogata con Provvedimenti nn. 916, 299, 1299, 624, 1475, 443 e 1531 rispettivamente del 13/09/05, 8/03/06, 13/11/06, 11/05/07, 13/11/07, 31/03/08 e del 28/10/08 a decorrere dal 30/04/09 sino al 30/04/2010;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 321 del 31/12/08, con il quale sono state affidate al Dr Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente

## D E T E R M I N A

1. **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di concedere** la proroga dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 327 del 2/04/02, successivamente prorogata con Provvedimenti nn. 916, 299, 1299, 624, 1475, 443 e 1531 rispettivamente del 13/09/05, 8/03/06, 13/11/06, 11/05/07, 13/11/07, 31/03/08 e del 28/10/08, a decorrere dal **30/04/09** sino al **30/04/2010** e, comunque, non oltre la data dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005, fatta salva ogni successiva modificazione che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni di legge e /o regolamenti, ovvero della stipula della nuova convenzione in corso di definizione tra Provincia e Società Enel Produzione S.p.A.;
3. **di prendere atto** della dismissione dello scarico in mare degli effluenti dell'impianto ITSD e di **demandare all'ARPA PUGLIA DAP di Brindisi ed alla Polizia Provinciale** l'apposizione di sigilli sulle condotte di scarico delle acque reflue industriali dell'impianto ITSD, dandone comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia ;
4. **di stabilire** che in caso di eventuali disservizi degli impianti SEC e di riattivazione temporanea dello scarico ITSD, la Società Enel S.p.A. dovrà darne comunicazione alla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente e all'ARPA Puglia DAP di Brindisi per la rimozione dei sigilli e per i controlli fiscali, con un congruo anticipo pari ad almeno **48 ore** di preavviso anche a mezzo fax;
5. La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salve e confermando tutte le prescrizioni e condizioni stabilite nella precedente autorizzazione Rep. n° 327 del 2/04/02, prorogata con Provvedimenti Rep. nn. 916, 299, 1299, 624, 1475, 443 e 1531 rispettivamente del 13/09/05, dell'8/03/06, del 13/11/06, dell'11/05/07, del 13/11/07, 31/03/08 e del 28/10/08 che qui si intendono, con la presente, integralmente richiamate e trascritte;
6. **Di confermare**, in modo inderogabile, la necessità che vengano eseguiti dall'ARPA - DAP di Brindisi, puntuali controlli per la *determinazione dei parametri chimico-fisici così come prescritti nell'autorizzazione allo scarico* rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. con Provvedimento Rep. n. 327 del 2/04/02 e come esplicitamente ribadito con note prot. nn. 95707-109839-186095 rispettivamente del 23/05/05, 21/06/06 e dell'8/11/06 nonchè nei suddetti provvedimenti di proroga;
7. **Di notificare** il presente provvedimento, oltre che all'*Enel Produzione S.p.A. c/o Centrale Termoelettrica Federico II Località Cerano*, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai seguenti Enti ed Organi di Controllo:
  - al Comune di Brindisi;
  - all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi;
  - alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
  - alla Polizia Provinciale di Brindisi.

**Il Dirigente**  
**F.to Dott Pasquale EPIFANI**

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PICOCO A. CARMELA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi 4 MAG. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 19 MAG. 2009
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

F.to IALA

Il Responsabile  
Segreteria Atti Amministrativi

F.to CHIONDA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:



- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

PROVINCIA DI BRINDISI  
SERVIZIO AMBIENTE

Ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, si certifica che la presente copia da me collezionata, formata da n° 4 fogli, è conforme all'originale.  
4 MAG. 2009  
Brindisi

IL DIRIGENTE  
(Dott. Pasquale EPIFANI)

*E. Epifani*

IL RESPONSABILE  
Segreteria Atti Amministrativi

F.to CHIONDA